

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI SAINT-MARCEL

**REGOLAMENTO DELLA TARIFFA PER IL
SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
INTERNI**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 in data 26/11/2007

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 – Istituzione della tariffa.....	4
Art. 3 – Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.....	4
CAPO II - OGGETTO DELLA TASSAZIONE.....	5
Art. 4 – Presupposto della tariffa - locali ed aree tassabili.....	5
Art. 5 - Tariffa giornaliera di smaltimento.....	7
Art. 6 - Locali ed aree non tassabili.....	8
Art. 7 – Agevolazioni.....	9
Art. 8 – Esenzioni.....	9
Art. 9 - Condizioni per le esenzioni e le agevolazioni.....	10
CAPO III – TARIFFE.....	10
Art. 10 – Determinazione della tariffa.....	10
Art. 11 – Commisurazione della tariffa.....	11
Art. 12 – Classificazione dei locali e delle aree tassabili.....	11
CAPO IV - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE.....	12
Art. 13 – Periodo di tassazione.....	12
Art. 14 – Cessazione.....	12
Art. 15 – Denuncie.....	13
Art. 16 – Denuncia iniziale.....	13
Art. 17 – Denuncia di rettifica.....	13
Art. 18 – Denuncia di cessazione.....	14

CAPO V - ACCERTAMENTO – CONTENZIOSO – SANZIONI.....	14
Art. 19 – Poteri dei Comuni – mezzi di controllo.....	14
Art. 20 – Accertamento.....	15
Art. 21 – Riscossione.....	15
Art. 22 – Contenzioso.....	16
Art. 23 – Sanzioni.....	16
Art. 24 – Rimborsi.....	17
Art. 25 – Funzionario responsabile.....	17
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	18
Art. 26 – Disposizioni finali e transitorie.....	18
Art. 27 – Abrogazioni.....	18
Art. 28 – Entrata in vigore.....	18

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplina l'adozione, l'applicazione, la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999, n. 158.
2. Nel regolamento sono stabiliti, in particolare, condizioni, modalità e obblighi per l'applicazione della tariffa nonché le connesse misure nei casi di inadempienza.

Art. 2 – Istituzione della tariffa

1. Il Comune, per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani in tutte le fasi in cui si articola il servizio (spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, trattamento, smaltimento), istituisce la tariffa, come disposto dal comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 e determinata in base alla tariffa di riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 27.4.1999, n. 158.
2. E' altresì istituita la tariffa giornaliera di smaltimento.
3. Il Comune esercita con diritto di privativa, obbligatoriamente nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati e nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni compresi quelli assimilati agli urbani ai fini dell'ordinario conferimento del servizio pubblico e della connessa applicazione della tariffa nelle varie fasi di raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo, a partire dai vari punti di conferimento riservati alle utenze secondo le modalità contenute nel Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana.
4. Il Comune può inoltre esercitare con diritto di privativa le predette attività in zone del territorio comunale con insediamenti sparsi. Gli occupanti o i detentori degli insediamenti, dell'area di raccolta, sono tenuti comunque ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti nei contenitori vicini.

Art. 3 – Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca a qualsiasi titolo, locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. L'obbligazione per il pagamento della tariffa e per la denuncia sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e/o i conviventi e

comunque, tra coloro che utilizzano in comune i locali o le aree stesse. Il proprietario ha vincolo di solidarietà con il locatario, qualora la locazione non sia stata regolarmente denunciata.

3. Salvo i casi di riconosciuta intassabilità ed accordata esclusione, la tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi o detenga locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui possono essere prodotti rifiuti di cui all'art. 2 del presente regolamento, ed in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in modo continuativo nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
4. Il titolo dell'occupazione e della detenzione è determinato, a seconda dei casi dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso dell'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto o dal godimento di fatto.
5. Per i locali ad uso abitativo ammobiliati, dati in godimento o affittati saltuariamente, nel limite di sei mesi, la tariffa è dovuta dal proprietario.
6. L'occupante o detentore di alloggi in condominio rimane obbligato direttamente anche per le parti di uso comune suscettibili di rifiuti, ferma l'obbligazione di coloro che detengono o occupano parti in via esclusiva.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della tariffa dovuta per i locali e ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, ferma restando tutti gli altri obblighi tributari in capo ai titolari dei singoli esercizi o quote multiproprietà.
8. Per gli altri Enti, società, ed Associazioni aventi personalità giuridica, la tariffa è accertata nei confronti dei medesimi, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti od amministratori nei casi previsti dalla legge.
9. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento delle tariffe è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidamente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi in cui tale solidarietà è prevista per legge.

CAPO II

OGGETTO DELLA TASSAZIONE

Art. 4 – Presupposto della tariffa - locali ed aree tassabili

La tariffa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa in regime di privativa, con riferimento ai limiti territoriali, all'organizzazione ed altre modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabiliti nel Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana.

Per l'abitazione colonica e per altri fabbricati con area scoperta di pertinenza della stessa la tariffa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione del fabbricato.

Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi tipo di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso. Sono considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

- a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, cantine, ecc.) e così pure le pertinenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, depositi)
- b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali per l'esercizio di arti e professioni
- c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani
- d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, agriturismo, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali
- e) tutti i vani principali, secondari ed accessori di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali
- f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza
- g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili
- h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili
- i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale di aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione, di associazioni
- j) tutti i vani di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, ricreativa, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

Sono, pertanto considerate aree tassabili a titolo esemplificativo:

- a) le aree adibite a campeggio;
- b) le aree adibite a distributori di carburante di qualsiasi tipo di natura compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via. I locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree;
- c) le aree scoperte destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;

- d) le aree scoperte utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- e) le aree scoperte utilizzate per attività sportive e ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, ecc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte o parzialmente coperte destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma ai soli praticanti qualora siano utilizzati dai medesimi, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

La tariffa è dovuta anche nel caso i locali o le aree restino temporaneamente chiuse, purché anche solo parzialmente ammobiliate, arredate od occupate da masserizie od oggetti di qualsiasi genere o natura o siano provviste di allacciamento ai servizi pubblici (energia elettrica, telefono, acqua, gas).

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero in riferimento alle aree sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano

Le unità immobiliari adibite a civile abitazione nella quale sia svolta un'attività economica o professionale sono tassate in base alla specifica superficie a tale scopo utilizzate.

Nel calcolare la superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a mq. 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato.

Art. 5 - Tariffa giornaliera di smaltimento

- 1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque occupi oppure conduca, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
- 2) Ai fini sopra indicati si considerano soggette alla tariffa giornaliera di smaltimento in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusione dal tributo ove dovuto, le seguenti fattispecie:
 - aree su cui esistono installazioni di spettacolo viaggiante;
 - fiere e mercati non ricorrenti;
 - vendite occasionali di qualsiasi genere;
 - banchi di vendita in occasione di particolari festività.
- 3) La tariffa giornaliera si applica anche per l'occupazione e l'uso di locali ed aree ove si effettuino attività sportive o ginniche, nel caso vengano utilizzate in via temporanea per attività diverse.
- 4) La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria contenente voci corrispondenti all'uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.

- 5) A tali fini la maggiorazione è fissata all'1% con arrotondamento all'Euro.
- 6) Tale pagamento avviene, contemporaneamente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, mediante il modulo di versamento previsto.
- 7) In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il predetto versamento andrà effettuato sempre con il predetto modello di versamento in conto corrente postale indicando come beneficiario esclusivo il servizio di tesoreria del Comune di SAINT-MARCEL essendo esclusa la possibilità di versamento effettuato al concessionario del servizio TOSAP, in caso contrario il versamento si ha per non avvenuto.
- 8) Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni della tariffa giornaliera di smaltimento:
 - a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o comunque dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione suolo ed aree pubbliche;
 - b) esenzione per quelle aree occupate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive organizzate dalla Pro Loco o da associazioni di SAINT-MARCEL.

Art. 6 - Locali ed aree non tassabili

- 1) Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici , quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione) silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana
 - le soffitte non abitabili con altezza uguale o inferiore a m 1,50
 - la superficie degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti, comprese le palestre scolastiche ed esclusi servizi e spogliatoi
 - fabbricati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni
 - unità immobiliari, sia a destinazione abitativa che diversa, prive di mobili e suppellettili, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento alle utenze domestiche.
 - le stalle, i fienili, le tettoie, le concimaie e i depositi di attrezzi agricoli, comunque condotti e locali pertinenti all'attività, anche situati fuori dal fondo
 - le superfici di balconi e terrazze
- 2) Sono altresì esclusi dall'applicazione della tariffa:
 - i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali

- i locali facenti parte di ospedali a case di cura, e strutture sanitarie operanti in forma organizzata e continuativa nell'ambito delle norme e finalità del sistema sanitario nazionale in quanto produttive di rifiuti speciali al cui smaltimento deve provvedere il produttore
- le superfici o le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti
- i locali esclusivamente adibiti in via permanente a cose e persone con esclusione di locali interni facenti parte integrante di appartamenti soggetti alla tariffa.

Il soggetto interessato alle esclusioni del presente comma punti C e D deve allegare la documentazione necessaria alla denuncia di cui agli art. 22 e 23 del presente regolamento.

Le circostanze di non assoggettabilità alla tariffa devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ove vengano a meno le condizioni di non assoggettabilità alla tariffa il contribuente è obbligato a presentare al competente ufficio comunale la denuncia di variazione e la tariffa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute le condizioni di tassazione.

Art. 7 - Agevolazioni

Il comune prevede speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione della tariffa unitaria della categoria di appartenenza pertanto con apposito provvedimento annuale della Giunta Comunale la tariffa può essere ridotta:

- A. Nei casi sociali documentati e quando soggetto passivo della tariffa stessa lo richiede espressamente, documentando l'assoluta specialità del caso rispetto alle situazioni normali della categoria corrispondente o l'assoluta impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento;
- B. Nei casi di nuclei familiari numerosi con presenza di minori;
- C. Nei casi di seconde case non occupate dai proprietari residenti i quali sono già soggetti passivi per l'abitazione principale;
- D. Nei casi di utenti che effettuano il compostaggio domestico a seguito di regolare denuncia;
- E. Nei casi di abitazioni che vengono affittate saltuariamente a fini turistici;
- F. Nei casi di locali destinati ad attività commerciali non situati in Zona Industriale;
- G. Nei casi di utenti che utilizzano abitualmente con apposita documentazione l'isola ecologica comunale.

Art. 8 - Esenzioni

1. Sono esclusi dalla tariffa:
 - A. I locali e le aree adibiti a servizi comunali, della Comunità Montana, dell'A.P.T. ovvero destinate ad attività gestite dal comune, direttamente o per delega o con appalto di servizio.

- B. Gli edifici della Chiesa cattolica e di altre confessioni religiose riconosciute, adibiti al culto.
- C. I locali e le aree in uso alle associazioni che ricevono contributi comunali e alle associazioni d'arma.
- D. Le scuole dell'obbligo (elementari e medie inferiori), scuole materne, asili nido, compresi i locali adibiti a servizi (refezione, direzione, segreteria, ecc).

Art. 9 - Condizioni per le esenzioni e le agevolazioni

1. Le agevolazioni o esenzioni dal tributo di cui agli art. 7 escluso comma A, art. 8 comma C e D sono concesse su apposita domanda dell'interessato diretta al sindaco o di denuncia ed a condizione che dimostri di averne diritto.
2. Gli effetti della domanda, se accolta, avranno decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione a condizione che la stessa venga presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio del diritto.
3. Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione e la riduzione.
4. L'esenzione, e la riduzione, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste o diverse disposizioni.
5. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato è tenuto a presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui al successivo art. 12 e la tariffa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute a meno le condizioni per l'esenzione.
6. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 17 presente regolamento.

CAPO III TARIFFE

Art. 10 – Determinazione della tariffa

Deliberazioni di tariffa

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta Comunale, delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutte le sue fasi: conferimento, raccolta, spezzamento, cernita, recupero, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo.
2. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogare le tariffe approvate per l'anno in corso.

Determinazione delle tariffe.

3. Nel determinare le tariffe annuali il Comune è tenuto a coprire, con il provento della tariffa, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al netto dell'importo delle agevolazioni di cui all'Art 11, in misura non inferiore alla misura prevista dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate e non superiore al costo complessivo del servizio, al netto dell'ammontare delle agevolazioni.

4. Nel determinare l'onere annuale del servizio, anche al fine del controllo di legittimità, dovranno essere computati le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonché quelli contenuti nelle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate.
5. In caso di dissesto dichiarato il Comune potrà apportare aumenti e diminuzioni oltre il predetto termine del 31 ottobre a norma delle disposizioni legislative vigenti.
6. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, vengono trasmesse entro trenta giorni dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.
7. Il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi nel caso di rilievi formulati tardivamente, né di versare il corrispettivo a enti terzi (Provincia, Regione).
8. La variazione dell'ammontare del tributo dovuta unicamente a modificazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente un nuovo accertamento.

Art. 11 – Commisurazione della tariffa

1. La tariffa deve essere commisurata in quota parte alle quantità ed alle qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, in base a tariffe differenziate per categorie e sottocategorie omogenee di uso degli stessi ed in quota parte commisurata alle persone che occupano l'immobile considerando minimo una persona qualora nello stesso non vi risulta alcun occupante.
2. L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato.
3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero, in riferimento alle aree, sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano.
4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a mq. 0,50 devono essere trascurate e quelle superiori a mq. 0,50 arrotondate ad un metro quadrato.
5. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia svolta un'attività economica o professionale, debbono assolvere il tributo in base alla tariffa prevista per l'attività esercitata, per la specifica superficie a tale scopo utilizzata.

Art. 12 – Classificazione dei locali e delle aree tassabili

I locali e le aree esterne con inclusione di quelle accessorie e di pertinenza dei locali assoggettabili e con esclusione di quelli che producono rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi non soggetti al diritto di privativa di cui all'art. 2 comma 3 e 4, sono suddivisi in 8 categorie:

1a Categoria - locali ed aree ad uso abitazione.

2a Categoria - locali, aree ad uso alberghi, pensioni, colonie, case per ferie, locande, rifugi, residence, motel, meublés, affittacamere:

3a Categoria - locali, aree anche all'aperto, compresi i posteggi del mercato comunale settimanale più le aree su cui insistono installazioni dello spettacolo viaggiante

4a Categoria - locali ed aree industriali o artigianale, cinematografi o teatri, gestione autorimesse conto terzi, locali ed aree per distribuzione carburante.

5a Categoria - locali uso campeggio

6a Categoria - locali ed aree ad uso caserme, collegi, comunità, parrocchie, conventi, ospedali, case di cura, scuole e simili, circoli ricreativi sportivi e simili, centri e campi sportivi locali, aree per convegni culturali e simili, maneggi e tennis, locali di impianti scioviari.

7a Categoria - locali ad uso uffici, studi professionali, commerciali, banche e istituti finanziari, ristoranti, tavole calde, trattorie, bar, birrerie, osterie, paninoteche, discoteche, sale da ballo anche all'aperto, sale da gioco, pattinaggio, alimentari e negozi in genere.

8a Categoria - autorimesse.

9a Categoria – cantine, depositi, magazzini e solai.

Con successive disposizioni verranno individuate, in base alle disposizioni emanate, eventuali altre nuove categorie.

CAPO IV

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE

Art. 13 – Periodo di tassazione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo di quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

Art. 14 – Cessazione

1. La cessazione, ovvero la variazione in diminuzione d'uso o della misura della superficie nel corso dell'anno, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree - semprechè le condizioni di tassabilità siano venute a mutare - e purché le condizioni di tassabilità siano venute a mutare - e purché debitamente accertate a seguito di regolare denuncia all'ufficio comunale addetto all'applicazione della tariffa, dà diritto all'abbuono del tributo, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
2. Nel caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la cessazione stessa è avvenuta, il tributo non è dovuto per le annualità successive a condizione che l'utente, ove abbia prodotto successivamente la denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali, oppure se la tariffa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di specifica denuncia, ovvero sia stata recuperata d'ufficio.

Art. 15 – Denuncie

Modalità di presentazione:

1. Le ditte, gli Enti, le persone fisiche e giuridiche e tutti coloro che a norma del presente regolamento sono soggetti alla tariffa, all'atto dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree, dovranno farne denuncia all'Ufficio Tributi.
2. A tale effetto non sono ritenute valide le denunce anagrafiche presentate ai sensi dell'art. 2 della legge 24.12.54 n. 128
Parimente non possono essere ritenute valide le denunce presentate ad uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento
3. In occasione di iscrizioni anagrafiche, o altre pratiche concernenti i locali e aree interessate (pratiche urbanistiche, commerciali, agricole, tributarie, servizi sociali, vigilanza, ecc.) gli uffici comunali tutti sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia e debbono segnalare immediatamente, sotto loro responsabilità all'ufficio tributi l'avvenuta pratica.
Quanto sopra non esime l'utente dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1, in caso di omesso invito da parte del Comune.
4. L'obbligo della denuncia riguarda anche i contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione o esclusione della tariffa.
5. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere fatte su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi.
6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
7. L'ufficio Comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 16 – Denuncia iniziale

1. I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo verificano al 31 dicembre di ogni anno la denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune ai fini dell'applicazione della tariffa.
2. L'obbligazione, decorre del primo giorno del bimestre solare successivo a quello a cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia, come da modello predisposto dal Comune.

Art. 17 – Denuncia di rettifica

1. La denuncia di cui all'art. 13, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 13, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tariffa e così anche il venir meno delle

condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta e delle esenzioni di cui ai precedenti art. 6, 7 e 8.

2. La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far data dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione si è verificata, sia per quanto riguarda il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti una minore percussione tributaria.
3. Il recupero della tariffa dovuta per le suddette variazioni avviene tramite accertamenti d'ufficio, in caso di omessa denuncia di variazione, fino a comprendere, oltre l'anno in corso, anche l'anno precedente.

Art. 18 – Denuncia di cessazione

1. la cessazione, nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente mediante denuncia all'ufficio tributi.
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione, o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del diritto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente ha prodotto denuncia di cessazione e dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la stessa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
4. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia di cui agli art. 13, 14 e 15. del presente regolamento. Nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

CAPO V

ACCERTAMENTO – CONTENZIOSO – SANZIONI

Art. 19 – Poteri dei Comuni – mezzi di controllo

1. L'esattezza delle denunce di cui agli art. 13, 14 e 15 del presente regolamento verrà sottoposta al controllo anche mediante sopralluoghi e si provvederà ricorrendone la necessità, entro i termini previsti, al recupero della tariffa evasa ed alla contemporanea applicazione delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie a norma delle disposizioni vigenti.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune:
 - rivolgere al contribuente motivato ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti, in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'Ufficio Comunale o il personale incaricato dell'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili

- soggetti alla tariffa , ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spesa e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. Ai fini di potenziare l'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, potrà avvalersi per la rilevazione delle misure e destinazione d'uso dei locali ed aree assoggettabili a tassazione delle convenzioni previste dalla legge.
 4. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento può essere effettuato in base a semplici presunzioni aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 20 – Accertamento

1. Ove la denuncia, originale o di variazione, sia riscontrata infedele od incompleta, l'Ufficio Comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia medesima ed a quello precedente, quando l'obbligazione decorre dall'anno precedente, avviso di accertamento in rettifica a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
2. Ove invece la denuncia venga omessa, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia stessa doveva essere presentata.
3. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo, devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente ;
 - dei locali, delle aree e loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggior imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa delibera;
 - la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta,
 - l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per il tributo, le addizionali ed accessori, la sopratassa e le altre penalità.
4. Gli avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica devono contenere altresì l'indicazione dell'Organo presso cui può essere prodotto il ricorso ed il termine entro il quale il ricorso stesso può essere presentato.
5. Qualora il Funzionario responsabile d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

Art. 21 – Riscossione

1. La riscossione della tariffa è fatta mediante ruoli nominativi, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n °43, e nei relativi Decreti di attuazione.
2. L'importo del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei dati dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 14, comma 2 del presente

regolamento, è iscritto, a cura del funzionario responsabile, in ruoli principali, ovvero con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione generale per le Entrate del Ministero delle Finanze competente, entro il 15 dicembre di ciascun anno, a pena di decadenza, salvo il caso che l'iscrizione a ruolo entro tale termine non sia temporalmente possibile per avvenuta notifica dell'accertamento a ridosso della predetta rata, per cui l'iscrizione medesima va effettuata alla prima scadenza utile necessaria (15 febbraio). Gli importi iscritti nei ruoli sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione non è superiore a cinquanta centesimi o per eccesso se è superiore.

3. Gli importi di cui al comma 2 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive, alla scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 602/73. Le rate predette sono riducibili a due su autorizzazione dell'Intendenza di Finanza.
4. Il Sindaco, su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, può concedere per vari motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se lo stesso è comprensivo di tributi arretrati. Per gravi motivi per i quali si può richiedere la ripartizione del carico arretrato fino ad otto rate non possono essere invocati ove sussista il pericolo di perdita del credito.
5. La ripartizione del carico è disposta su proposta del Funzionario Responsabile, con atto del Sindaco.
6. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione.
7. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.
8. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto attiene al dovuto, da parte del competente ufficio comunale, le disposizioni dell'art. 11-12 escluso il 1° comma; art. 13-18 comma 1 e 3; art. 19 comma 2; art. 20 comma 2; art. 21 comma 2, art. 23 e 24 esclusa la 2^a parte del 1° comma, art. 25-26 escluso l'ultimo comma, art. 27-28-29-30-31 e 42 del D.P.R. 602/73.
9. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le altre disposizioni, del D.P.R. 602/73, e del D.P.R. 28/01/1988 n° 43.
10. Si applica l'articolo 298 del R.D. 14/09/1931, n° 1175 e successive modificazioni.

Art. 22 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il rifiuto espresso o tacito della restituzione dei tributi, sanzione pecuniaria ed interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda la definizione agevolata di rapporti tributari; il contribuente entro 60 giorni dalla data di rettificazione dello stesso può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento di ricorso alla Commissione Tributaria competente ai sensi del D.Lgs. 546/1992.

Art. 23 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette a sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs.

507/1993, così come modificate dall'art. 12 D.Lgs. 473/97 e come disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia.

2. Il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, così come la sua determinazione, rientra nelle competenze del Responsabile di Servizio.
3. La tariffa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Art. 24 – **Rimborsi**

1. Nei casi in cui l'ufficio comunale che ha emesso l'avviso di accertamento o proceduto all'iscrizione a ruolo, sia incorso in errore formale o in una duplicazione del tributo dovuto, oppure si sia concretata una eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito nella sentenza della Commissione tributaria provinciale, o, infine, sia stato adottato dal Comune, con l'adesione formale del contribuente, provvedimento di annullamento o di riforma del tributo riconosciuto illegittimo, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.
2. Nei casi in cui il tributo è stato riconosciuto non dovuto per avere il contribuente presentato denuncia di cessazione per l'anno di iscrizione e denuncia tardiva nella quale dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo entro i 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione e della denuncia tardiva ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante o in sede di recupero d'ufficio. La presentazione della denuncia di cessazione o della tardiva, ai fini di cui al presente comma, deve avvenire a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. A tali fini si applicano le norme del D.P.R. 602/73.
3. In ogni altro caso lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente: la domanda stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare di cui ai commi precedenti si applica l'interesse semestrale del 7% a decorrere dal semestre successivo a quello dell'avvenuto pagamento.

Art. 25 – **Funzionario responsabile**

1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Il funzionario di cui al comma precedente sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi ed iscrive i tributi a ruolo.
3. Il Comune ha l'obbligo di comunicare alla Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile prescelto entro sessanta giorni dalla nomina.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05/02/1997, n° 22 e nel D.P.R. 27/04/1999, n° 158 e successive modificazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia
2. Le situazioni tributarie denunciate ai fini dell'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa.

Art. 27 – Abrogazioni

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni altro atto regolamentare e normativo in generale precedentemente adottato in questo Comune nella materia di cui trattasi.

Art. 28 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2008.